NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art. 17

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Le societa' di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1 luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

Versione in vigore dal 11 aprile 1981, non più in vigore dal 30 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 91
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti/art-17-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it